

Piccola posta

Objektyp: **Group**

Zeitschrift: **Schweizer Soldat : Monatszeitschrift für Armee und Kader mit FHD-Zeitung**

Band (Jahr): **15 (1939-1940)**

Heft 39

PDF erstellt am: **13.09.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Canzoni militari ticinesi:

L'è insci bell a fa'l soldà!

Parole di R. Maestrini.

Musica dell'Aiut.suff. I. Rotanzi.

1. Si, tu piangiat mia Nineta
 Si, ta senti a sospiraa,
 Credat forsi na disdeta
 Ul vedem a naa soldaa:
 Quand sem stai a la stazion
 «Luisin» ta ma diseva,
 «sta a la larga di canon
 e riparar da la breva».

Ritornello:

Oh Nineta, mia Nineta
 l'è insci bell a fa'l soldaa
 quand sa schiva la boleta
 e i patati da pelaa ...
 Oh Nineta, mia Nineta,
 l'è insci bell a fa'l soldaa
 quand che sa schiva la boleta
 sa schiva la boleta
 e i patati da pelaa

3. Ho montaa da sentinella
 l'altra sera'n sul porton
 'na biondina propi bella
 la guardava dal balcon.
 Cento baci go mandaa
 la ma büta un fiorellin.
 Dopo galba semm trovaa
 sota ai piant dal so giardin

2. Arrivaa a Bellinzona
 la Nineta la mandaa
 una bella letterona
 al tenent dal so soldaa:
 «Ga raccomandandi, scior tenent
 «Ga raccomandandi ul me Lüis
 «C'al ga schiva l'acqua el vent
 «e'l cuntado cul nemis.»

Ritornello:

Oh Nineta, mia Nineta,
 l'è insci bell a fa'l soldaa
 sta tranquilla, mia diletta
 e lassa li da sospiraa ...
 Oh Nineta, mia Nineta,
 l'è insci bell a fa'l soldaa
 sta pur tranquilla mia diletta
 tranquilla mia diletta
 e lassa li da sospiraa

Ritornello:

Ta savessat mia Nineta
 quanto piang e sospiraa,
 i pericui dal soldaa!
 quanto piang, oh povereta
 Ta savessat mia Nineta,
 quanto piang e sospiraa.
 Tütti i pericui dal soldaa
 i pericui dal soldaa!
 Quanto piang, oh povereta

PICCOLA POSTA

(In questa rubrica si risponde alle domande d'ogni genere inoltrate dai militari. Indirizzare le richieste d'informazione alla Redazione del «Soldato Svizzero» Casella postale Stazione, Zurigo.)

Serg. De C. P. 15. 7. 40:

Domanda: Vorrei sapere a chi bisogna rivolgersi per reclamare contro una decisione della cassa di compensazione. Al Comando dell'Esercito? E precisamente a chi?

Risposta: Tali reclami non vanno inviati ad istanze militari, nè tanto meno al Comando dell'Esercito.

Se la domanda d'indennità per perdita di salario viene respinta, oppure il militare crede di aver diritto ad una indennità maggiore, l'interessato può ricorrere contro la decisione della cassa di compensazione alla commissione d'arbitrato competente, entro trenta giorni dal pagamento o dalla notificazione della decisione. Contro le decisioni della commissione d'arbitrato è ammesso l'appello alla commissione federale di vigilanza entro 10 giorni a contare dalla notifica della decisione. Ove si tratti d'indennità per perdita di salario, prima istanza di ricorso è la commissione federale di vigilanza, quando la domanda d'indennità sia stata respinta per mancanza di assoggettamento del militare. Le decisioni definitive della commissione federale di vigilanza sono parificate alle sentenze giudiziarie.

App. P. R. 16. 7. 40:

Domanda: Desidererei sapere se da noi adesso l'istruzione premilitare è obbligatoria. Mi pare che i giornali ne abbiano parlato qualche tempo fa, ma allora non vi feci attenzione. Ora vorrei saperne qualche cosa, perchè mi interessa per i figli.

Risposta: Esiste in proposito una nuova legge dell'8 giugno 1940 che modifica gli art. 103 e 104 della legge federale sull'organizzazione militare. Questi articoli sono sostituiti dalle disposizioni seguenti:

«La Confederazione provvede, d'accordo con i Cantoni, che ad ogni svizzero, dal sedicesimo anno d'età fino a quando raggiunge l'età da prestar servizio militare, sia data una istruzione militare che lo prepari al servizio. La Confederazione prende a suo carico le spese della istruzione premilitare.

L'istruzione premilitare è impartita nei corsi seguenti: corsi di ginnastica per i giovani di 16, 17 e 18 anni; corsi per i giovani tiratori di 17 e 18 anni; corsi premilitari per i giovani di 19 anni riconosciuti abili al servizio.

Ogni anno sono tenuti degli esami obbligatori intesi a promuovere l'esercitazione ginnica dei giovani prima che siano obbligati al servizio militare. Sono obbligati a seguire i corsi di ginnastica previsti dal decreto solo i giovani che non hanno conseguito i risultati minimi in questi esami. La partecipazione ai corsi per giovani tiratori ed ai corsi premilitari è obbligatoria.

Gli ufficiali subalterni e i sottufficiali dell'attiva sono tenuti ad impartire, nei corsi preparatori militari, l'insegnamento di cui sono incaricati dalle autorità militari della Confederazione e dei Cantoni. In occasione del reclutamento ha luogo un esame delle attitudini fisiche dei giovani. I corsi premilitari non devono essere tenuti che eccezionalmente la domenica.

La Confederazione sussidia inoltre le società e incoraggia, in generale, tutti gli sforzi che abbiano per iscopo, nell'interesse della difesa nazionale, di dare un'educazione fisica ai giovani svizzeri dopo terminato il loro obbligo scolastico.»

La nuova legge, che è stata adottata dalle Camere federali dopo vivi dibattiti, è sottoposta al referendum: il termine d'opposizione scade il 10 settembre 1940.

Soluzione del cruciverba No. 7

D	O	C	C	E	■	F	■	F	A
O	R	A	R	■	L	E	R	C	■
M	■	L	I	B	E	R	I	■	D
I	O	■	V	I	N	I	C	I	A
N	■	S	E	N	T	I	R	■	N
U	R	A	L	■	E	■	E	P	A
S	O	L	L	A	Z	Z	A	R	E
■	S	V	I	Z	Z	E	R	I	■
O	S	I	■	Z	A	R	■	V	U
B	O	A	R	O	■	O	L	A	F